

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 999

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore AUGELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2006

Istituzione del Parco nazionale del Litorale romano

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende promuovere la costituzione di un nuovo parco nazionale utilizzando le procedure e le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. La proposta di istituzione del Parco nazionale del Litorale romano deriva da lunghe e travagliate vicende che hanno caratterizzato l'area, portando al convincimento che l'unica vera forma di tutela in grado di assicurare la protezione delle numerose risorse ambientali presenti sul territorio sia quella di costituire formalmente un Parco di interesse nazionale. Il territorio in questi ultimi anni è stato vittima di numerosi episodi eversivi, che testimoniano la mancanza di tutela ambientale, quali incendi, urbanizzazioni non controllate, insediamenti con carattere di baraccopoli, e così via.

L'area che si intende tutelare comprende un significativo patrimonio storico, con le vestigia archeologiche degli scavi di Ostia antica, e naturalistico, con la presenza di

macchia mediterranea della pineta di Castel Fusano, ai quali si aggiunge la Riserva presidenziale di Castelporziano, che rappresenta un inestimabile patrimonio di biodiversità riconosciuto a livello europeo, e le secche di Tor Paterno, che costituiscono un *unicum* fatto di tipici elementi di ambiente marino di assoluto interesse scientifico. Per tali motivi, il presente disegno di legge prevede una delimitazione provvisoria del perimetro del Parco, che entrerebbe in vigore fin dall'emanazione della legge, ed una delimitazione definitiva da realizzare mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della citata legge n. 394 del 1991. Il disegno di legge trae peraltro origine da iniziative promosse da diverse associazioni ambientaliste ed in particolare da una forte e condivisibile proposta dell'associazione Ambiente e/è vita che si è contraddistinta in questi anni per il suo forte operato nella valorizzazione e tutela di questa pregevolissima area.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Parco nazionale del Litorale romano)

1. È istituito il Parco nazionale del Litorale romano di seguito denominato «Parco».

2. È istituito l'Ente parco nazionale del Litorale romano di seguito denominato «Ente» che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione Lazio e sentiti gli enti locali interessati, sono definite la delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco.

4. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i territori di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 1996, ivi inclusi la Tenuta presidenziale di Castelporziano, il litorale marino di Castelporziano e l'area naturale marina protetta «Secche di Tor Paterno».

5. La delimitazione definitiva del Parco, di cui al comma 3, in ogni caso ricomprende i territori di cui al comma 4.

6. La pianta organica dell'Ente è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del mede-

simo Ente, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. A decorrere dalla data di costituzione del consiglio direttivo dell'Ente, è affidata all'Ente la gestione dell'area naturale marina protetta denominata «Secche di Tor Paterno», ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 2001, recante l'istituzione dell'area naturale marina protetta.

8. L'Ente si avvale, per quanto concerne le problematiche riguardanti l'area naturale marina protetta «Secche di Tor Paterno», di cui al comma 7, dell'Ente gestore Roma Natura che, alla data di costituzione del consiglio direttivo dell'Ente, cessa le proprie funzioni.

9. A decorrere dalla data di costituzione del consiglio direttivo dell'Ente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina di una Commissione responsabile dell'area marina naturale protetta «Secche di Tor Paterno», di seguito denominata «Commissione», che coordina le proprie attività con gli organi direttivi dell'Ente medesimo.

10. La Commissione è composta da un responsabile nominato direttamente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante della regione Lazio, un rappresentante degli enti locali, un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, un esperto tecnico-scientifico.

11. Fatte salve le disposizioni contenute nel decreto presidenziale n. 136/N del 5 maggio 1999 relativo alla Tenuta presidenziale di Castelporziano, di cui al comma 4, e successive delibere di tutela dell'area stessa, è affidato all'Ente, a decorrere dalla data di costituzione del consiglio direttivo, il coordinamento della Tenuta presidenziale

di Castelporziano, assicurando l'autonomia normativa ad essa riconosciuta.

Art. 2.

(Organi)

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6, e dall'articolo 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

3. Entro due mesi dalla data della sua costituzione il consiglio direttivo dell'Ente individua all'interno del territorio del Parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso.

4. L'Ente può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Lazio, dalla provincia di Roma e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3.

(Oneri finanziari)

1. Costituiscono entrate dell'Ente, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi della regione Lazio e degli enti pubblici;
- c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

e) eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4.

(Convenzioni)

1. L'Ente può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Lazio, per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Art. 5.

(Promozione)

1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco, l'Ente può concedere, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che pre-

sentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco nazionale.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

